

Codice A1617A

D.D. 19 gennaio 2024, n. 25

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Richiesta di autorizzazione in sanatoria del progetto di "Formazione di vigneto professionale in Comune di Lessona". Richiedente: SUAP Unione Montana Biellese Orientale per conto della Società Agricola Colombera & Garella S.S.. Pratica SUAP 432-2023 (P. IVA 02645440021).



ATTO DD 25/A1617A/2024

DEL 19/01/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Richiesta di autorizzazione in sanatoria del progetto di "Formazione di vigneto professionale in Comune di Lessona". Richiedente: SUAP Unione Montana Biellese Orientale per conto della Società Agricola Colombera & Garella S.S.. Pratica SUAP 432-2023 (P. IVA 02645440021).

Viste:

- l'istanza di autorizzazione, presentata dal SUAP Unione Montana Biellese Orientale per conto della Società Agricola Colombera & Garella S.S., pratica SUAP 432-2023, pervenuta al Settore Tecnico Piemonte Nord in data 22/06/2023 prot. n. 88046, relativa alla variante in sanatoria del progetto di "Formazione di vigneto professionale in Comune di Lessona" su superfici di cui al Foglio 13 particelle 13, 14, 18, 19, 20, 21, 275, 277 del N.C.T di Lessona (BI) - Sezione A di Lessona (BI);
- la nota prot. n. 9017 del 27/06/2023 di richiesta del parere sugli aspetti geologici di competenza inviata al Settore Tecnico Regionale Vercelli e Biella - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021;
- la richiesta di integrazioni del Settore Tecnico Piemonte Nord in data 14/08/2023 prot. n. 111984;
- le integrazioni trasmesse dal SUAP Unione Montana Biellese Orientale per conto della Società Agricola Colombera & Garella S.S. in data 15/12/2023 prot. 179396;

Considerato che nel corso del sopralluogo, svolto il 3 agosto 2023, i funzionari del Settore Tecnico Piemonte Nord e del Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli constatavano l'evidente stato di inizio dei lavori con attività di scavo e di movimenti terra non autorizzati in aree soggette a vincolo per scopi idrogeologici, provvedendo alla segnalazione alle autorità competenti;

Visto il verbale dei Carabinieri Forestali “Piemonte” nucleo di Pray, n.14/2023, con il quale è stata accertata la violazione del art. 1 della l.r. 45/1989 ed è stata applicata una sanzione ai sensi dell’art. 13 comma 1 della l.r. 45/1989 per trasformazione o modificazione d’uso del suolo in assenza di autorizzazione o in difformità della stessa, notificata al Legale rappresentante della Società Agricola Colombera & Garella S.S in data 19/12/2023;

Verificato che, dall’esito del sopralluogo, sulle particelle interessate dall’intervento non insiste bosco, a differenza di quanto indicato nella Carta Forestale della Regione Piemonte (edizione 2016) in cui si rilevava una parziale interferenza con superfici boscate.

Preso atto:

- del verbale del Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuto in data 27/12/2023 con nota prot. n. 187135 e conservato agli atti del Settore A1617A, che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione;

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte dai funzionari incaricati e ai sopralluoghi effettuati, finalizzati a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l’assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- l’intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall’art. 1 della L.r. 45/1989;
- l’intervento previsto interessa una superficie individuata al NCT del Comune di Lessona (BI) – Sezione A al seguenti foglio:
 - Foglio 13 mappali 13, 14, 18, 19, 20, 21, 275, 277;
- la superficie oggetto di trasformazione di cui in vincolo idrogeologico è di 19.756 m², non boscata;

Rilevato che, allo stato attuale e dagli elaborati progettuali sopra richiamati, non emergono elementi ostativi, dal punto di vista degli specifici aspetti forestali e idrogeologici di competenza, al rilascio dell’autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l’esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

Considerato che ai sensi dell’art. 8 c. 2 della l.r. n. 45/89, il titolare dell’autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto trattasi di opera finalizzata all’esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

Considerato che ai sensi dell’art. 9 della l.r. n. 45/89 si deroga dall’obbligo del rimboschimento, in quanto l’intervento è finalizzato alla esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio e ricade nei casi di esclusione previsti dal comma 4 dello stesso articolo;

La compensazione di cui all’art. 19 della l.r. 4/2009 non è dovuta in quanto non vengono trasformate superfici boscate.

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la Società Agricola Colombera & Garella S.S in sanatoria per il progetto di “Formazione di vigneto professionale in Comune di Lessona”, su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel

rispetto delle prescrizioni dettate con il parere geologico espresso dal Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli prot. n. 187135 in data 27/12/2023 che si riportano integralmente;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "L.r. n. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n. 4-3018 del 26 marzo 2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017;

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, la Società Agricola Colombera & Garella S.S in sanatoria per il progetto di "Formazione di vigneto professionale in Comune di Lessona" su superfici di cui Foglio 13 particelle 13, 14, 18, 19, 20, 21, 275, 277 del N.C.T di Lessona (BI) - Sezione A, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui al parere geologico espresso dal Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli con nota prot. n.

187135 in data 27/12/2023 che si riportano di seguito integralmente:

1. i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte in accordo con i disposti del D.M.17.01.2018; in corso d'opera si dovrà porre attenzione all'aree prossime all'impluvi esistenti verificando la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche se provvisori e di cantiere e, se del caso, effettuare le verifiche geotecniche di cui al Decreto Ministeriale sopraccitato, per il controllo a mezzo di analisi di stabilità dei pendii e conseguentemente sarà necessario provvedere con idonee opere di consolidamento;
2. gli scavi dovranno essere il più possibile contenuti prestando la massima attenzione, qualora se ne presenti il caso, alla regimazione delle acque ed al loro corretto allontanamento negli impluvi evitando ogni effetto di innesco dell'erosione dei suoli anche nelle aree circostanti all'area di lavoro gli impluvi dovranno essere mantenuti nel tempo;
3. i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario e conformi al progetto presentato;
4. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Forestale di cui all'art. 13 della l.r. 4/2009;
5. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
6. l'eventuale materiale in eccedenza dovrà essere sistemato in loco per l'inserimento ambientale o conferito presso discariche autorizzate;
7. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle, in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
8. tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi se del caso progressivamente e rapidamente inerbite con il procedere dei lavori, gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
9. occorrerà attenersi scrupolosamente alle risultanze e indicazioni contenute sia nella "Relazione geologica Tecnica" del settembre 2022 e dell'"Integrazioni alla Relazione geologica tecnica" del novembre 2023, a firma del Dott. Geol. Nicola Lauria, sia nella "Relazione tecnica - drenaggio acque" del 27 novembre 2023 a firma del Perito Agrario Christian Rovetto;

Considerato che ai sensi dell'art. 8 c. 2 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

Considerato che ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 45/89 si deroga dall'obbligo del rimboschimento, in quanto l'intervento è finalizzato alla esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio e ricade nei casi di esclusione previsti dal comma 4 dello stesso articolo;

La presente autorizzazione:

- 1. ha validità pari a 60 mesi. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
- 2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- 3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e

penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;

- 4. si intende rilasciata:
 - a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
 - b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
 - c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori, allegando la specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto delle prescrizioni dettate nel parere istruttorio parte integrante del presente provvedimento, nonché copia di ogni provvedimento, nulla-osta o titolo abilitativo acquisiti;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore

Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Il Funzionario estensore
Gian Luigi Brustio

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro